



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.10.2011
COM(2011) 634 definitivo

2008/0183 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione**

RELAZIONE

1. CRONISTORIA DELLA PROPOSTA

Adozione della proposta da parte della Commissione: 17 settembre 2008

Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo – COM(2008) 563 definitivo: 15 ottobre 2008 (2008/0183(CNS))

Parere del Parlamento europeo in prima lettura: il parere adottato il 26 marzo 2009 è stato confermato dalla risoluzione del 5 maggio 2010 concernente le ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso (COM(2009)0665)- “omnibus”.

Nella seduta del 26 marzo 2009 il Parlamento europeo ha adottato, con 425 voti favorevoli, 71 contrari e 62 astensioni, una risoluzione legislativa con cui ha approvato la relazione dell'onorevole Siekierski contenente 20 emendamenti.

Il 17 settembre 2010 la Commissione ha adottato una proposta modificata (COM (2010) 486 definitivo). Oltre a tassi ridotti di cofinanziamento nazionale, la proposta prevede un massimale di 500 milioni di euro per il contributo finanziario annuo dell'Unione e una serie di adeguamenti tecnici a seguito degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo. La proposta emendata è stata inoltre modificata per tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta modificata: CESE 70/2011 adottato il 20 gennaio 2011 (relatore sig. Lucan).

Parere del Comitato delle regioni in merito alla proposta modificata: CdR 340/2010, adottato il 27 gennaio 2011 (relatore sig. Martikainen).

La presente nuova proposta modificata sostituisce la proposta modificata (COM (2010) 486 definitivo).

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio ha stabilito le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità. Detto regolamento è stato successivamente abrogato e integrato nel regolamento recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

Da oltre vent'anni, le scorte d'intervento messe a disposizione tramite questo programma costituiscono una fonte affidabile di aiuti alimentari per gli indigenti. Il fabbisogno di prodotti alimentari da distribuire gratuitamente è cresciuto in seguito ai successivi allargamenti, che hanno sensibilmente aumentato la popolazione bisognosa dell'Unione. Nel 2010, oltre 18 milioni di persone hanno beneficiato di questo programma di assistenza.

La politica agricola comune (PAC) si prefigge tra i suoi obiettivi, enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato, di stabilizzare i mercati e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Peraltro il rafforzamento della coesione sociale dell'Unione è un obiettivo enunciato all'articolo 174 del trattato. Il programma contribuisce a conseguire tutti questi obiettivi, in quanto riduce l'insicurezza alimentare degli indigenti nell'Unione e aiuta a diminuire le scorte pubbliche d'intervento.

La PAC è stata profondamente ristrutturata negli ultimi anni, spostando la priorità dall'obiettivo iniziale di incrementare la produttività a quello di promuovere la sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura. Di conseguenza le scorte d'intervento di prodotti agricoli sono diminuite. Il quadro giuridico del Programma di distribuzione di derrate alimentari deve essere adeguato a questa nuova realtà.

Nella dichiarazione del 4 aprile 2006 sull'approvvigionamento delle associazioni caritative riconosciute per l'attuazione del Programma europeo di aiuto alimentare agli indigenti, il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione riguardo al futuro di detto programma e, riconoscendo la necessità di sopperire al fabbisogno alimentare dei meno abbienti, ha esortato la Commissione e il Consiglio a conferire un assetto permanente al Programma in questione.

Il 22 maggio 2008 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'aumento dei prezzi alimentari nell'UE e nei paesi in via di sviluppo, nella quale sottolinea che il diritto all'alimentazione è un diritto fondamentale e che occorre garantire a tutti, in via permanente, la disponibilità di una quantità di cibo sufficiente per una vita sana e attiva.

La Commissione ha già riconosciuto l'importanza del programma nella comunicazione del 20 maggio 2008 dal titolo "Far fronte alla sfida dell'aumento dei prezzi alimentari – Linee d'intervento dell'UE". Nel discorso tenuto al Parlamento il 18 giugno 2008, il presidente della Commissione europea ha annunciato l'intenzione della Commissione di aumentare di due terzi la dotazione assegnata a questa iniziativa.

Il 13 aprile 2011 la Corte di giustizia europea (causa T-576/08) ha annullato le disposizioni del piano di distribuzione per il 2009 che prevede acquisti sui mercati. In tale contesto, la Commissione è stata obbligata ad attingere dalle scorte di intervento esistenti per tutti i prodotti del piano di distribuzione per il 2012. Di conseguenza il bilancio del piano per il 2012 ammonta a soli 113 milioni di euro, meno di un quarto dei precedenti piani annuali.

Il 29 giugno 2011, la Commissione ha adottato una comunicazione relativa alle prospettive finanziarie pluriennali per il periodo 2014-2020. Quanto al programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, essa ha proposto che in futuro sia finanziato nell'ambito della rubrica 1 con un importo complessivo di 2,5 miliardi di euro (prezzi 2011).

Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 7 luglio 2011, ha chiesto alla Commissione e al Consiglio di mettere a punto una soluzione provvisoria per gli anni restanti dell'attuale quadro finanziario pluriennale, al fine di evitare una netta diminuzione degli aiuti alimentari a seguito della riduzione dei finanziamenti, da

500 milioni di euro a 133 milioni di euro, e di garantire che le persone dipendenti dagli aiuti non versino in condizioni di povertà alimentare. Numerosi rappresentanti della società civile europea, tra l'altro autorità locali, ONG e associazioni caritative, hanno espresso preoccupazione riguardo al futuro del programma e rivolto un unanime invito alle istituzioni dell'Unione affinché trovino una soluzione che ne garantisca la prosecuzione.

3. ELEMENTI DELLA PROPOSTA INIZIALE

Nel 2008 la Commissione ha proposto una revisione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (COM (2008) 563 definitivo) imperniata sui seguenti elementi.

- **Due fonti di approvvigionamento.** I prodotti alimentari verranno attinti dalle scorte d'intervento o dal mercato. Quest'ultima fonte non sarà più limitata ai casi di indisponibilità temporanea delle scorte d'intervento. Nondimeno, se esistono scorte d'intervento idonee, si farà ricorso in primo luogo a queste.

- **Maggiore varietà di prodotti da distribuire e migliore definizione delle priorità.** Per migliorare l'equilibrio nutrizionale degli alimenti forniti dal programma, i prodotti distribuiti non saranno più limitati a quelli oggetto d'intervento. Essi verranno scelti dalle autorità degli Stati membri nel quadro di programmi nazionali di distribuzione che definiscano gli obiettivi e le priorità dell'assistenza alimentare agli indigenti e che tengano conto anche di considerazioni nutrizionali.

- **Prospettiva a lungo termine.** Le attività di distribuzione di derrate alimentari devono essere pianificate sul lungo termine e preparate con cura dalle autorità nazionali e dagli enti caritativi. Allo scopo di migliorare l'efficacia del programma UE di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, si prevede di stabilire per lo stesso una durata triennale. Gli aiuti stanziati per il secondo e il terzo anno saranno soltanto indicativi e dovranno essere in seguito confermati. Si propone inoltre di fissare un massimale al contributo finanziario dell'Unione.

- **Cofinanziamento.** L'introduzione del cofinanziamento favorirà la funzione coesiva del programma, stimolerà una pianificazione oculata e rafforzerà le sinergie. Per consentire un'introduzione graduale e mantenere un elevato tasso di utilizzo dei fondi messi a disposizione dall'Unione, i tassi di cofinanziamento per il piano 2010/2012 saranno del 75% e, negli Stati membri della coesione, dell'85%. In seguito, cioè dal piano 2013/2015 in poi, il tasso di cofinanziamento UE scenderà rispettivamente al 50% e al 75%.

- **Potenziamento del monitoraggio e della presentazione di relazioni** Gli obblighi di relazione ai vari livelli verranno rafforzati e includeranno la presentazione di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La proposta del 2008 è stata corredata da una valutazione d'impatto sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2008)2436/2).

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO; ELEMENTI DELLA NUOVA PROPOSTA MODIFICATA

Nel parere formulato, il Parlamento europeo ha fortemente raccomandato che sia integralmente mantenuto il finanziamento dell'Unione a favore di questo programma (emendamenti 5, 10, 16, 17, 18 e 19). Il parere del Comitato economico e sociale europeo contiene una richiesta analoga.

Le autorità nazionali degli Stati membri partecipanti e un gran numero di rappresentanti della società civile hanno recentemente auspicato che il sistema possa continuare ad essere interamente finanziato dal bilancio dell'UE. Essi sostengono che nell'attuale contesto di crisi finanziaria alcuni Stati membri partecipanti potrebbero non essere in grado di garantire la rispettiva quota di finanziamento nazionale e di conseguenza il programma di distribuzione di derrate alimentari potrebbe essere interrotto là dove è più necessario.

Inoltre, la Commissione è ben consapevole del crescente numero di cittadini europei che richiede un'assistenza alimentare.

In questo contesto, la Commissione ha deciso di sostituire la proposta modificata (COM (2010) 486 definitivo) con la presente nuova proposta modificata.

In considerazione del contributo dato dai programmi di distribuzione di derrate alimentari al raggiungimento di entrambi gli obiettivi della politica agricola comune nonché al rafforzamento della coesione sociale nell'Unione, la Commissione ritiene che tale finalità sarà più adeguatamente riflessa nella sua proposta prevedendo una doppia base giuridica (articolo 42 e articolo 43, paragrafo 2, unitamente all'articolo 175, paragrafo 3).

Questa nuova proposta modificata mantiene per il futuro l'attuale tasso del 100% di finanziamento UE del programma ma, per garantire la stabilità finanziaria, stabilisce ancora il massimale annuo di 500 milioni di euro per il contributo finanziario dell'Unione.

Gli emendamenti 8, 11, 13 e 14 prevedono altre modifiche sostanziali che la Commissione ha accettato e inserito nella presente proposta modificata, anche se la formulazione finale scelta può differire da quella suggerita dal Parlamento europeo. L'emendamento n. 8 introduce la nozione di origine UE dei prodotti alimentari, inserita nella presente proposta modificata come priorità che può essere stabilita dagli Stati membri al momento di scegliere i tipi di derrate da distribuire. L'emendamento n. 11 prevede l'obbligo di indicare visibilmente nei punti di distribuzione la partecipazione dell'Unione al programma, obbligo che è stato recepito nella presente proposta modificata e le cui modalità di applicazione saranno adottate ulteriormente. L'emendamento n. 13 dispone che le derrate alimentari vengano acquistate tramite procedure competitive, come è ora espressamente indicato nella proposta. Infine l'emendamento n. 14, anch'esso accolto, prevede il rimborso delle spese di magazzinaggio sostenute dagli enti caritativi.

La Commissione adotterà tra breve proposte legislative concernenti il nuovo quadro finanziario pluriennale, una delle quali relativa al finanziamento nell'ambito della rubrica 1 della distribuzione delle derrate alimentari a favore degli indigenti. In

questo contesto, i piani triennali previsti nella precedente proposta non risultano più adeguati a questo nuovo ambito temporale. Di conseguenza, la presente nuova proposta modificata mantiene l'attuale sistema di piani annuali.

Questa nuova proposta modificata mantiene gli altri elementi contenuti nella proposta iniziale, vale a dire le due fonti di approvvigionamento, una maggiore varietà di prodotti combinata con una più grande attenzione agli aspetti nutrizionali, unitamente a priorità più chiare e a meccanismi di monitoraggio e di trasmissione delle relazioni più efficaci.

5. ALLINEAMENTO AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) opera una netta distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi (atti delegati) che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, come disposto dall'articolo 290, da un lato, e il potere conferito alla Commissione di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291, dall'altro. In pratica, benché l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione compete agli Stati membri, se per l'applicazione degli atti legislativi sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione, spetta alla Commissione definirle mediante atti di esecuzione.

L'allineamento del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti alle nuove regole del trattato consiste in un'operazione di qualificazione, ossia si tratta di classificare le modalità di applicazione adottate dalla Commissione per assicurare la corretta esecuzione della misura come atti di esecuzione o atti delegati.

La presente proposta modificata contiene tutti gli elementi essenziali, i principi generali e le norme di programmazione così definiti dal legislatore.

A norma dell'articolo 290 del TFUE, il legislatore delega alla Commissione il potere di integrare o modificare determinati elementi non essenziali che sono peraltro necessari al corretto funzionamento del programma. La presente proposta modificata prevede che la Commissione adotti, mediante atti delegati, il metodo di calcolo della dotazione globale di risorse da assegnare al programma, comprese le risorse finanziarie e le scorte d'intervento da distribuire, la definizione del valore contabile dei prodotti prelevati dalle scorte d'intervento, nonché il metodo per la riassegnazione delle risorse a seguito di eventuali revisioni del piano. La Commissione deve inoltre adottare disposizioni che prescrivano il ricorso a procedure di gara per tutte le operazioni inerenti all'esecuzione dei piani, disposizioni relative alle cauzioni che i richiedenti devono costituire, nonché disposizioni sulle sanzioni e le riduzioni che gli Stati membri devono applicare in caso di inosservanza dei termini o altre inadempienze.

A norma dell'articolo 291 del TFUE, gli Stati membri sono competenti ad attuare gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, adottati dal legislatore. Sembra peraltro necessario assicurare un'esecuzione uniforme del programma nell'insieme degli Stati membri partecipanti, onde evitare rischi di distorsione o discriminazione. Pertanto, ai sensi della presente proposta modificata, il legislatore conferisce alla Commissione

competenze di esecuzione per adottare modalità e procedure di esecuzione nonché per adottare ed eventualmente riesaminare i piani, definire gli elementi complementari da inserire nei piani triennali, le procedure e i termini applicabili ai ritiri dall'intervento, le modalità di presentazione delle relazioni annuali e dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari, le norme per il rimborso delle spese, con relative scadenze e massimali finanziari, le condizioni di partecipazione alle gare, le condizioni relative ai prodotti alimentari e alla loro fornitura, i requisiti minimi dei programmi di controllo, condizioni uniformi in materia di procedure di pagamento, tra cui i compiti affidati agli organismi d'intervento nazionali, e le modalità di applicazione dell'obbligo di indicare visibilmente la partecipazione dell'Unione al programma sia sugli imballaggi che nei punti di distribuzione.

6. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'atto proposto è inteso ad attuare le nuove disposizioni relative al programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione. Il nuovo programma resta interamente finanziato dall'Unione.

La presente proposta modificata mantiene il massimale finanziario annuo di 500 milioni di euro per il finanziamento del programma da parte dell'UE.

7. PROPOSTA MODIFICATA

Visto l'articolo 293, paragrafo 2, del TFUE, la nuova proposta modificata della Commissione è presentata di seguito.

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, l'articolo 43, paragrafo 2 e l'articolo 175, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea¹,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità⁴, successivamente abrogato e integrato nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)⁵, ha istituito un programma affidabile di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, in atto da oltre vent'anni, e ha recato un contributo positivo alla coesione sociale dell'UE riducendo le disparità economiche e sociali.
- (2) La politica agricola comune (PAC) si prefigge tra i suoi obiettivi, enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato, di stabilizzare i mercati e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Il programma di distribuzione di derrate alimentari ha contribuito nel corso degli anni alla realizzazione di entrambi questi obiettivi e, riducendo l'insicurezza alimentare degli indigenti nell'Unione, si è rivelato uno strumento essenziale per garantire un'ampia disponibilità di prodotti alimentari

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² XX

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1.

⁵ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

nell'insieme dell'Unione e ridurre nel contempo le scorte d'intervento. Il programma di aiuto alimentare agli indigenti dell'UE deve continuare a garantire la realizzazione degli obiettivi della PAC e puntare altresì a rafforzare la coesione sociale dell'Unione.

- (3) Nella dichiarazione del 4 aprile 2006 sull'approvvigionamento delle associazioni caritative riconosciute per l'attuazione del Programma europeo di aiuto alimentare agli indigenti⁶, il Parlamento europeo ha elogiato la validità del programma, che ha fornito un sostegno vitale a milioni di europei. Il Parlamento ha peraltro espresso preoccupazione per il futuro di detto programma e, riconoscendo la necessità di sopperire al fabbisogno alimentare degli indigenti, ha tra l'altro esortato la Commissione e il Consiglio a conferire allo stesso un assetto permanente. Inoltre il Parlamento europeo, nella risoluzione del 7 luglio 2011, ha chiesto alla Commissione e al Consiglio di mettere a punto una soluzione provvisoria per gli anni restanti dell'attuale quadro finanziario pluriennale, al fine di evitare una netta diminuzione degli aiuti alimentari a seguito della riduzione dei finanziamenti, da 500 milioni di euro a 113 milioni di euro, e di garantire che le persone dipendenti dagli aiuti non versino in condizioni di povertà alimentare.
- (4) Il numero potenziale di beneficiari dei programmi di aiuto alimentare è cresciuto in seguito ai successivi allargamenti dell'Unione. Nel contempo, l'aumento dei prezzi delle derrate alimentari ha messo a repentaglio la sicurezza alimentare delle persone indigenti e ha reso più costosa la fornitura dei prodotti. Di conseguenza, il programma originariamente istituito dal regolamento (CEE) n. 3730/87 e attualmente disciplinato dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 ha acquisito sempre maggiore importanza col passare degli anni. È pertanto indispensabile mantenere il programma a livello dell'Unione e adeguarlo all'evoluzione dei mercati.
- (5) Attualmente il programma di distribuzione dei prodotti alimentari attinge alle scorte d'intervento dell'Unione aggiungendovi, su base temporanea, prodotti acquistati sul mercato. Le successive riforme della PAC e l'andamento favorevole dei prezzi alla produzione hanno tuttavia ridotto progressivamente le scorte d'intervento, come pure la gamma di prodotti disponibili. Occorre pertanto che gli acquisti sul mercato diventino anch'essi una fonte permanente di approvvigionamento per il programma, per integrare le scorte d'intervento qualora queste non siano sufficienti.
- (6) Nella misura in cui funziona grazie all'acquisto di prodotti alimentari sui mercati, quando le scorte d'intervento occorrenti per la distribuzione di prodotti alimentari non sono disponibili, il programma costituisce un'azione specifica necessaria per perseguire l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale dell'Unione.
- (7) Un programma dell'UE non può costituire l'unica risposta al crescente fabbisogno di aiuti alimentari nell'Unione. Le politiche nazionali attuate dalla pubblica amministrazione e la mobilitazione della società civile, anche tramite iniziative a livello locale, sono altrettanto necessarie per garantire la sicurezza alimentare agli indigenti. Tuttavia, un programma dell'UE a forte valenza coesiva potrebbe servire da modello per l'assistenza alimentare agli indigenti, in particolare nelle regioni svantaggiate, promuovendo sinergie e incoraggiando le iniziative pubbliche e private finalizzate alla sicurezza alimentare della popolazione bisognosa. Inoltre, data la

⁶ GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 170.

dispersione geografica delle ridotte scorte d'intervento disponibili negli Stati membri, un simile programma può contribuire al loro utilizzo ottimale. Il programma dell'UE deve quindi essere compatibile con le politiche nazionali in materia.

- (8) Ai fini di una sana gestione finanziaria è opportuno stabilire un massimale per l'aiuto dell'Unione. Il programma per gli indigenti deve essere aggiunto all'elenco delle misure ammissibili al finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁷.
- (9) In base all'esperienza effettuata risulta necessario apportare alcuni miglioramenti alla gestione del programma di distribuzione di derrate alimentari. La Commissione deve pertanto elaborare piani annuali per l'attuazione del programma, sulla base delle richieste comunicate dagli Stati membri e di altre informazioni da essa giudicate pertinenti. Gli Stati membri devono formulare le richieste di prodotti alimentari in base a programmi nazionali di distribuzione che definiscano gli obiettivi e le priorità dell'assistenza alimentare agli indigenti e che tengano conto anche di considerazioni nutrizionali. In questo contesto, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di decidere se accordare la preferenza ai prodotti originari dell'Unione. Infine, per garantire un'adeguata copertura dei costi inerenti all'attuazione del piano, si deve disporre che gli Stati membri abbiano la facoltà di rimborsare, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del piano, talune spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dagli organismi designati.
- (10) Al fine di garantire l'attuazione del piano annuale in conformità della normativa applicabile, gli Stati membri devono procedere agli opportuni controlli amministrativi e fisici e prevedere sanzioni in caso di irregolarità.
- (11) L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle disposizioni di detto articolo.
- (12) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le competenze conferite alla Commissione per l'esecuzione del programma ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 devono essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato").
- (13) La Commissione deve essere abilitata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere, nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega.
- (14) Ai fini di un'applicazione uniforme dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 in tutti gli Stati membri, la Commissione deve essere abilitata ad adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. Le misure richieste per tale applicazione uniforme devono essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio [...].

⁷ GUL 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

- (15) Per garantire efficienza e trasparenza nell'adozione dei piani annuali, è necessario che la Commissione stabilisca le procedure per l'adozione e la revisione dei piani mediante atti di esecuzione. Per lo stesso motivo occorre emanare atti di esecuzione anche per l'adozione e l'eventuale revisione dei piani annuali.
- (16) Per poter offrire agli Stati membri un quadro coerente ed efficiente che consenta loro di partecipare al programma e di darne attuazione, la Commissione deve determinare, mediante atti di esecuzione, gli elementi complementari da inserire nel piano annuale, le norme relative alla fornitura dei prodotti, nonché le procedure e i termini applicabili ai ritiri dall'intervento e agli eventuali trasferimenti tra Stati membri.
- (17) Per rendere comparabili le informazioni che devono fornire gli Stati membri partecipanti, la Commissione deve definire, mediante atti di esecuzione, le modalità di presentazione dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari e delle relazioni annuali.
- (18) Gli Stati membri devono poter considerare ammissibili al programma talune spese sostenute dagli enti caritativi. Affinché tale possibilità sia concretamente e uniformemente garantita in tutti gli Stati membri, la Commissione deve adottare, mediante atti di esecuzione, modalità comuni per il rimborso delle suddette spese, fissandone i termini temporali e i limiti finanziari.
- (19) Per garantire che le gare siano bandite secondo regole uniformi in tutti gli Stati membri, la Commissione deve definire, mediante atti di esecuzione, le condizioni applicabili alle gare, ai prodotti alimentari e alla fornitura degli stessi.
- (20) Al fine di assicurare che i vari elementi del sistema di controllo funzionino in modo armonizzato, la Commissione deve adottare modalità di applicazione che definiscano gli obblighi degli Stati membri in materia di controlli.
- (21) Per assicurare che le autorità degli Stati membri applichino il piano in modo uniforme e per favorire la collaborazione tra le medesime, la Commissione deve adottare modalità di applicazione che definiscano le procedure e i termini di pagamento, le riduzioni da applicare in caso d'inadempimento, le disposizioni contabili e le incombenze a carico degli organismi d'intervento nazionali, tra l'altro in caso di trasferimento di prodotti da uno Stato membro all'altro.
- (22) I regolamenti (CE) n. 1290/2005 e n. 1234/2007 devono pertanto essere modificati di conseguenza.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 è aggiunta la seguente lettera g):

- “g) il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007.”.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:

- (1) È inserito un nuovo articolo 4 *bis*:

“Articolo 4 *bis*

[Adozione di atti delegati e di atti di esecuzione]

Ove sia conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, quest’ultima agisce secondo la procedura di cui all’articolo 196 *bis*.

Ove sia conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione, quest’ultima agisce secondo la procedura di cui all’articolo 196 *ter*.”

- (2) Nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, la sottosezione IV è così modificata:

- (a) il testo dell’articolo 27 è sostituito dal seguente:

“Articolo 27

Programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione

1. È istituito un programma che prevede la distribuzione di prodotti alimentari alle persone indigenti nell’Unione a cura di organismi designati dagli Stati membri. A questo scopo sono messi a disposizione prodotti giacenti all’intervento oppure, in mancanza di scorte d’intervento idonee al programma di distribuzione, i prodotti da distribuire sono acquistati sul mercato.

Ai fini del programma di cui al primo comma, per “persone indigenti” si intendono le persone fisiche – siano esse singoli individui, nuclei familiari o gruppi costituiti da tali persone – in situazione di precarietà socio-economica documentata o riconosciuta sulla base di determinati criteri definiti dalle competenti autorità nazionali o comunque giudicata tale secondo i criteri utilizzati dagli organismi designati e approvati dalle autorità competenti.

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione programmi di distribuzione di derrate alimentari che includono i seguenti elementi:
 - (a) una descrizione particolareggiata delle principali caratteristiche e degli obiettivi del programma;
 - (b) gli organismi designati;
 - (c) i quantitativi di prodotti alimentari richiesti, da distribuire ciascun anno, e altri dati pertinenti.

Gli Stati membri scelgono i prodotti alimentari sulla base di criteri oggettivi, tra cui il valore nutrizionale e l’idoneità alla distribuzione. A

tale scopo, gli Stati membri possono accordare la preferenza ai prodotti originari dell'Unione.

3. Sulla base delle richieste comunicate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 2, primo comma, nonché di altre informazioni ritenute pertinenti, la Commissione adotta piani annuali.

Ciascun piano annuale specifica gli stanziamenti annuali dell'Unione per Stato membro.

Se i prodotti previsti dal piano annuale non sono disponibili nelle scorte d'intervento dello Stato membro in cui sono richiesti, il piano annuale ne dispone il trasferimento da altri Stati membri che detengono scorte d'intervento di tali prodotti.

Un piano annuale può essere riveduto alla luce di eventuali sviluppi che incidano sulla sua esecuzione.

4. Gli organismi designati dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 non possono essere imprese commerciali.

I prodotti alimentari sono consegnati gratuitamente a detti organismi.

La distribuzione dei prodotti alimentari agli indigenti viene effettuata:

- (a) gratuitamente, oppure
- (b) a un prezzo in nessun caso superiore a quello giustificato dai costi sostenuti dagli organismi designati per realizzare l'operazione, esclusi i costi sovvenzionabili di cui al paragrafo 7, secondo comma, lettere a) e b).

5. Gli Stati membri che partecipano al programma:

- (a) presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del programma;
- (b) comunicano tempestivamente alla Commissione ogni circostanza che incida sull'attuazione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari.

6. L'Unione finanzia le spese ammissibili sostenute nell'ambito del programma. Detto finanziamento non può superare 500 milioni di euro per esercizio finanziario.

7. Sono sovvenzionabili nell'ambito del programma:

- (a) il costo dei prodotti prelevati dalle scorte d'intervento,
- (b) il costo dei prodotti alimentari acquistati sul mercato, e

- (c) le spese di trasporto dei prodotti d'intervento da uno Stato membro all'altro, se necessario.

Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l'esecuzione del piano annuale in ciascuno Stato membro, le competenti autorità nazionali possono considerare sovvenzionabili:

- (a) le spese di trasporto dei prodotti alimentari fino ai magazzini degli organismi designati;
- (b) le seguenti spese sostenute dagli organismi designati, purché siano direttamente connesse all'esecuzione del piano:
 - i) spese amministrative;
 - ii) spese di trasporto dai magazzini degli organismi designati fino ai punti di distribuzione finale e
 - iii) spese di magazzinaggio.

8. Gli Stati membri svolgono controlli amministrativi e fisici per accertare che il piano sia attuato in conformità della normativa applicabile e stabiliscono le sanzioni da comminare in caso di irregolarità.

9. La dicitura "Aiuto dell'Unione europea" accompagnata dall'emblema dell'Unione europea è chiaramente indicata sull'imballaggio dei prodotti alimentari distribuiti in virtù del piano, nonché nei punti di distribuzione.

10. Il programma dell'Unione non osta ad eventuali programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti che siano conformi al diritto dell'Unione.

* GU L 243 del 6.9.2006, pag. 47.”;

- (b) sono aggiunti i seguenti articoli 27 *bis* e 27 *ter*:

“Articolo 27 bis

Elementi non essenziali del programma di distribuzione di derrate alimentari

1. Ai fini di un utilizzo efficiente della dotazione di bilancio assegnata al programma di cui all'articolo 27, la Commissione definisce, mediante atti delegati, il metodo di calcolo dello stanziamento globale di risorse, compresa la ripartizione tra gli Stati membri dei prodotti d'intervento e delle risorse finanziarie per l'acquisto di prodotti alimentari sul mercato. Definisce altresì il valore contabile dei prodotti prelevati dalle scorte d'intervento e il metodo per l'eventuale riassegnazione delle risorse tra gli Stati membri a seguito di una revisione del piano annuale.
2. Ai fini di un utilizzo efficace ed efficiente della dotazione di bilancio assegnata al programma di cui all'articolo 27 e a tutela dei diritti e degli obblighi degli operatori, la Commissione adotta, mediante atti delegati,

disposizioni che prescrivano il ricorso a procedure di gara per tutte le operazioni inerenti all'esecuzione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari, disposizioni relative alle cauzioni che gli offerenti devono costituire, nonché disposizioni sulle sanzioni, le riduzioni e le esclusioni che gli Stati membri devono applicare segnatamente in caso di inosservanza dei termini per il ritiro dei prodotti dalle scorte d'intervento o di gravi inadempienze o irregolarità nell'esecuzione del piano annuale.

Articolo 27 ter

Attuazione uniforme del programma di distribuzione di derrate alimentari

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni per l'attuazione uniforme del piano annuale e dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari di cui all'articolo 27. Tali atti contemplano:
 - a) le modalità e le procedure per l'adozione e la revisione dei piani annuali, compresi i termini applicabili;
 - b) l'adozione e la revisione dei piani annuali;
 - c) le disposizioni relative agli elementi complementari che devono figurare nei piani annuali, le norme sulla fornitura dei prodotti, nonché le procedure e i termini applicabili ai ritiri dei prodotti dall'intervento e ai trasferimenti tra Stati membri;
 - d) le disposizioni sulla presentazione delle relazioni annuali e dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari;
 - e) le modalità per il rimborso delle spese di cui all'articolo 27, paragrafo 7, secondo comma, comprese le scadenze e i massimali finanziari;
 - f) le condizioni uniformi per la partecipazione alle gare, comprese le condizioni relative ai prodotti alimentari e alla loro fornitura;
 - g) le disposizioni relative ai controlli amministrativi e fisici a cura degli Stati membri;
 - h) le disposizioni uniformi concernenti le procedure e i termini di pagamento, nonché le riduzioni applicabili in caso d'inadempimento, le disposizioni contabili e procedurali per i trasferimenti tra Stati membri, con l'indicazione delle incombenze a carico dei competenti organismi d'intervento nazionali;
 - i) condizioni uniformi per l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 9.”.

(3) All'articolo 184 è aggiunto il seguente punto 9):

“(9) al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2014, sull’attuazione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione di cui all’articolo 27, corredata di proposte appropriate.”

(4) Nella parte VII, capo I, sono aggiunti i seguenti articoli 196 *bis* e 196 *ter*:

“Articolo 196 bis

Atti delegati

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La delega di potere di cui al paragrafo 1 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che possono esser soggetti a revoca e gli eventuali motivi della deroga.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L’atto delegato è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni ne illustra le ragioni.

Articolo 196 ter

Atti di esecuzione

1. Per l'adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione di cui al presente regolamento, si applica la procedura prevista all'articolo [X] del regolamento (UE) n. [XXX/XXXX] del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...] il [...]

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA		Fichefin/478963rev2 (FB/nh) 6.5.2011.1		
		DATA: 27/9/2011		
1.	LINEA DI BILANCIO: 05 02 04 01	STANZIAMENTI: 500 Mio EUR nel B 2011 500 Mio EUR nel PB 2012		
2.	DENOMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta modificata di regolamento (UE) n. .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione.			
3.	BASE GIURIDICA Articolo 42, articolo 43, paragrafo 2, e articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea			
4.	OBIETTIVI: L'atto proposto è inteso ad attuare le nuove disposizioni relative al programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione.			
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO (Mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO (Mio EUR)
5.0	SPESE A CARICO: - DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI	500	-	-
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - NAZIONALI	-	-	-
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	2010	2011	2012
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	-	-	-
5.2	METODO DI CALCOLO: -			
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ/NO
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ/NO
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			SÌ/NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SÌ/NO
OSSERVAZIONI: La proposta prevede per il bilancio annuo un tetto di 500 Mio EUR.				